



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°55

Adunanza del 22/12/2011

Sessione ordinaria
pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"LE BETULLE"**

L'anno duemilaundici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18,15, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 15/12/2011 protocollata al n. 21624.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	PELLICINI Avv. Andrea	SI		12	CONTINI Mario	SI	
2	TALDONE Dr. Giuseppe	SI		13	DURATORRE Dott. Edoardo	SI	
3	CASTELLI Dott. Piermarcello	SI		14	CATALDO Davide	SI	
4	CASALI Alessandro	SI		15	TORRI Rosaria	SI	
5	FRANZETTI Alessandro	SI		16	MARTINELLI Ivan Luigi	SI	
6	SARCHI Vittorio	SI		17	BARATTA Antonino Fernando	SI	
7	RONCHI Simona	SI		18	NOGARA Enrica	SI	
8	VAGLIO Vito	SI		19	LIARDO Vincenzo	SI	
9	MALNATI Alessandro	SI		20	SAI Franco	SI	
10	AGOSTINELLI Pietro	SI		21	GIANNUZZI Ercole	SI	
11	MIGLIO Alessandra	SI					
PRESENTI: 21				ASSENTI: 0			

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Dr. Franco COMPAGNONI, Geo. Alessandro BAROZZI e Rag. Dario SGARBI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "LE BETULLE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura della seduta il Consiglio comunale prende atto della comunicazione (prot. n. 21588 in data 15.12.2011, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 1) in merito all'adesione del Consigliere Vito Vaglio al Gruppo consiliare UDC.

Il Capogruppo LIARDO, per il Gruppo consiliare Luino 2010, presenta l'interrogazione sulla situazione dell'affidamento in gestione del bar presso il Parco a Lago, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 2).

Il Capogruppo TORRI, per il Gruppo consiliare Luino Futura, chiede la rimozione del busto del Re Umberto I (presso il Parco Ferrini).

Interviene il Sindaco che risponde all'interrogazione del Capogruppo Liardo spiegando che trattasi di un affitto ad uso diverso da quello abitativo, adottando il sistema di scelta dell'aggiudicatario dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Risponde poi alla richiesta del Capogruppo Torri e chiarisce che la richiesta verrà valutata.

Si passa poi all'esame della richiesta dei Gruppi consiliari Luino Futura e Luino 2010 (Prot.n.21764 in data 19.12.2011, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 3) diretta ad ottenere il rinvio della discussione del punto n.1 dell'Ordine del Giorno del Consiglio comunale in merito alle modalità di gestione del Centro Sportivo comunale Le Betulle. La richiesta forma oggetto di questione pregiudiziale ex art.57 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale.

Relaziona il Capogruppo Torri ed interviene il Capogruppo Liardo. La richiesta di rinvio della discussione viene motivata con la considerazione che il punto non è stato adeguatamente approfondito.

Il Consigliere Franzetti esprime parere contrario alla richiesta di rinvio.

Il Consigliere Baratta richiede che vengano sentiti in questa sede i rappresentanti della maggioranza consiliare che, nel corso dell'assemblea tenutasi a Palazzo Verbania, avevano espresso parere favorevole al rinvio della discussione.

Successivamente con voti 7 favorevoli (Torri, Martinelli, Nogara, Baratta, Liardo, Sai e Giannuzzi) e 14 contrari, espressi nelle forme di legge, la questione pregiudiziale viene respinta.

A questo punto inizia la trattazione del punto n.1 posto all'Ordine del Giorno del Consiglio comunale.

Relaziona il Sindaco.

Intervengono poi i Consiglieri Liardo, Martinelli, Malnati, Baratta, Duratorre, Taldone, Franzetti, Torri, Miglio, l'Assessore non Consigliere Compagnoni, il Sindaco ed il Consigliere Sai.

Nel corso della seduta il Consigliere Sarchi abbandona l'aula definitivamente e ciò porta il numero dei presenti a 20.

PREMESSO CHE:

- il Centro sportivo comunale "Le Betulle", sito in Via Lugano n. 41, è costituito dalle seguenti strutture:
 - un immobile adibito a piscina coperta con due vasche, tribune spettatori, due locali ad uso palestra, spogliatoi, servizi, infermeria, uffici e bar;
 - quattro campi da tennis, di cui due coperti e riscaldati;
 - un campo da calcetto scoperto;
 - una struttura polivalente coperta utilizzata per basket, volley e calcetto con spogliatoi, infermeria e servizi;
 - un campo polivalente esterno per basket e volley;
 - area adibita a parcheggio;
 - area adibita a verde pubblico;
- il Centro è di proprietà comunale e rientra tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 - comma 3 - del codice civile in quanto bene destinato a pubblico servizio;
- il Centro offre alla comunità luinese e a quelle circostanti un ampio ventaglio di servizi nel campo dello sport, dalla scuola e corsi di nuoto alla scuola e corsi di tennis, a corsi di fitness, alla possibilità di praticare, nella palestra polifunzionale, la pallavolo, la pallacanestro, ecc.;
- il complesso di attività di cui sopra sono state sempre gestite tramite lo strumento della concessione a terzi (da ultimo, cfr. deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19.09.1997);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 31.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato espresso l'indirizzo dell'Amministrazione circa l'individuazione della modalità gestionale più idonea a far sì che il Centro possa essere ammodernato e messo nella condizione adatta a sviluppare tutte le proprie potenzialità al fine di soddisfare nella misura più ampia possibile le esigenze dell'utenza;
- l'attuale gestione, che scadrà il prossimo 30 giugno 2012, ha svolto degli interventi minimali sugli impianti necessari al funzionamento del Centro e ampliato i servizi all'utenza, specialmente nel campo del fitness;

RITENUTO che, per poter soddisfare l'interesse pubblico di cui sopra occorre procedere come segue:

- a) individuazione dei servizi base che il Centro sportivo deve assicurare;
- b) individuazione dei lavori di adeguamento funzionale degli impianti, di risanamento, ristrutturazione e adeguamento alle norme cogenti, affinché possano essere assicurati i servizi base;

CONSIDERATO che:

1. l'attività sopra descritta, per la sua intima natura, possiede le caratteristiche dell'imprenditorialità in quanto il suo svolgimento trova fisiologica collocazione nell'alveo tracciato dall'articolo 2082 del codice civile ai sensi del quale *"è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*;
2. tuttavia, per le caratteristiche di contesto attraverso cui si articola, essa è da sussumere all'interno del *genus* dei servizi d'interesse economico generale di cui all'articolo 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato CE e all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in ragione dei suoi connotati coincidenti con quelli delineati dalla Commissione dell'Unione Europea dapprima nel Libro Verde del 21 maggio 2003 e successivamente nel Libro Bianco del 12 maggio 2004;

- a) universalità del servizio, cioè messa a disposizione dello stesso a beneficio "di tutti gli utenti e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile";
 - b) continuità del servizio, per cui il prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura dello stesso senza interruzione;
 - c) qualità del servizio, per il cui mantenimento l'ordinamento comunitario non si è affidato soltanto alle forze del mercato. "Se in generale spetta agli Stati membri definire i livelli di qualità per i servizi di interesse generale, in alcuni casi la normativa comunitaria definisce già alcuni parametri di qualità: ad esempio, sulla disciplina della sicurezza, la correttezza e la trasparenza della tariffazione, la copertura territoriale e la protezione dalla disconnessione. In altri casi, gli Stati membri sono autorizzati o obbligati a fissare parametri di qualità. Inoltre, in alcuni casi, gli Stati membri sono tenuti a sorvegliare e a far rispettare i parametri di qualità e a garantire la pubblicazione di informazioni sugli stessi e sulle effettive prestazioni degli operatori";
 - d) accessibilità delle tariffe che "impone che un servizio di interesse economico generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti. L'applicazione del principio di accessibilità delle tariffe contribuisce alla coesione economica e sociale negli Stati membri";
 - e) tutela degli utenti e dei consumatori, attraverso misure quali "la buona qualità del servizio, elevati livelli di protezione sanitaria e di sicurezza fisica dei servizi, la trasparenza (ad esempio, sulle tariffe, sui contratti, sulla scelta e il finanziamento dei fornitori), la scelta del servizio, la scelta del fornitore, l'effettiva concorrenza fra i fornitori, l'esistenza di organismi di regolamentazione, la disponibilità di meccanismi di ricorso, la rappresentanza e la partecipazione attiva di consumatori ed utenti alla definizione e alla valutazione dei servizi e alla scelta delle modalità di pagamento";
 - f) altre caratteristiche settoriali identificate nella sicurezza negli approvvigionamenti, l'accesso alla rete e l'interconnettività, il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa;
3. alla stregua dei criteri sopra descritti, il servizio in parola può essere definito quale attività che persegue una finalità di interesse generale tale da giustificare il suo assoggettamento a regole particolari, quali gli obblighi di pubblico servizio delineati dalla Commissione Europea, in quanto se è vero che il mercato potrebbe ipoteticamente da solo soddisfare le esigenze derivanti dalla domanda del servizio, è altresì indubitabile che ciò avverrebbe attraverso una segmentazione di quest'ultima tale da escludere dalla fruizione di alcune prestazioni diverse fasce d'utenza, contrastando così il principio della coesione sociale su cui si basa l'ordinamento comunitario;
4. l'ordinamento statale ha recepito i suesposti principi facendo coincidere pienamente la categoria dei servizi d'interesse economico generale di derivazione comunitaria con quella dei servizi pubblici, i quali sono stati declinati, a seconda della loro incidenza territoriale, in nazionali o locali, trovando conferma tale impostazione sia nella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 3769/09) che in quella costituzionale, secondo cui "la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...). Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti a un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni" (Corte cost., 325/10);

5. l'attività in parola è senz'altro da far rientrare tra i servizi pubblici a rilevanza economica, nell'accezione datane dall'articolo 113 del TUEL, in quanto essa racchiude entrambe le fondamentali caratteristiche di tale nozione già enucleate dalla sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96 e ultimamente evidenziate dalla Corte cost. con la sentenza 325/10: "a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che(...) è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)";
6. l'ordinamento nazionale italiano ha declinato i suesposti indirizzi nell'articolo 4 del D.L. 13.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, che al comma 1 prevede che "gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità";
7. tale previsione fa sì che la gestione in esclusiva di un servizio pubblico locale a rilevanza economica costituisca un'eccezione da motivare con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, il quale prescrive che "all'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra, l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio";
8. il concetto di diritto di esclusiva previsto dall'articolo 4 è da far coincidere con quello di monopolio per la cui costituzione l'art 43 della Costituzione ("a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale") prevede una riserva di legge;
9. la riserva di legge prevista dall'articolo 43 Cost. è stata esercitata dal legislatore ordinario attraverso il comma 8 del citato articolo 4 il quale dispone che "nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti";

10. è indubbio che il servizio in parola, che per i suoi connotati salienti può essere svolto in regime di assoluta imprenditorialità da parte di soggetti che gestiscono impianti di proprietà privata, non possa essere del tutto liberalizzato, secondo quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, e ciò non solo in quanto una parte del suo esercizio si rende possibile solo attraverso la gestione di una struttura facente parte del patrimonio comunale, ma anche perché un totale affidamento al mercato dell'attività di promozione, diffusione e pratica dello sport mal si concilierebbe con le caratteristiche di servizio pubblico delineate dalla Commissione europea, finendo per non garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
11. la sottrazione della fetta del servizio coincidente con la gestione del Centro sportivo comunale "Le Betulle" alla libera iniziativa economica privata fa sì che il suo esercizio venga affidato in diritto di esclusiva ai sensi del comma 8 del citato articolo 4, previa effettuazione della verifica di cui al comma 1 e attraverso la delibera quadro di cui al comma 2 dello stesso articolo;
12. la decisione di sottrarre la suesposta parte del servizio di promozione, diffusione e pratica dello sport da una completa liberalizzazione, attribuendo in esclusiva la gestione del Centro sportivo di proprietà comunale "Le Betulle" ad un operatore privato risponde all'esigenza di permettere l'accesso allo stesso ad una fascia indifferenziata di utenti, favorendo altresì il raggiungimento delle finalità sottese dal comma 5 del citato articolo 4, ai sensi del quale *"gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche"*;
13. la previa definizione degli obblighi di servizio pubblico, la previsione di un sistema tariffario articolato per fasce di utenza che garantisca anche quelle più disagiate e la previsione di un sistema articolato di attività che risponda all'esigenza di estendere il più possibile la pratica sportiva anche allo scopo di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo sancito dall'articolo 32 della Costituzione, costituiscono ad avviso di questo consesso elementi sufficienti a motivare, ai sensi del combinato disposto tra i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, l'attribuzione di un diritto di esclusiva in relazione alla parte di servizio pubblico locale a rilevanza economica consistente nella gestione del Centro sportivo di proprietà comunale "Le Betulle";
14. l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di organizzazione di pubblici servizi, mentre la lettera l) dello stesso comma prevede che l'organo consiliare si pronunci in tema di *"appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari"*;
15. fermo restando quanto sopra esposto in tema di liberalizzazione e attribuzione di diritti di esclusiva del servizio, questo consesso è pertanto chiamato a individuare il modello gestionale attraverso cui garantire il servizio;
16. l'ordinamento comunitario ha fatto proprio il regime di indifferenza sia riguardo ai regimi proprietari (pubblico o privato) rispetto all'impresa (art. 295 del Trattato: *"il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri"*) che rispetto al potere di autorganizzazione della pubblica amministrazione (art. 5 del Trattato: *"la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e*

degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato"), declinando tale principio nel Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2004, ove può leggersi che *"gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per decidere come organizzare i servizi di interesse generale. In assenza di un'armonizzazione a livello comunitario, le autorità pubbliche competenti degli Stati membri sono sostanzialmente libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito ad un altro ente (pubblico o privato)"* e trovando esso applicazione anche attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (causa C 26/03, 11.01.05);

17. tale principio di indifferenza ha fatto sì che fosse rimessa agli Stati membri l'individuazione delle concrete modalità organizzative dei servizi pubblici all'interno di due macrocategorie risalenti rispettivamente al concetto di autoproduzione e a quello di partenariato pubblico privato;
18. l'ordinamento nazionale italiano, attraverso le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/06, di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nell'articolo 113 del Tuel, nelle parti di esso ancora applicabili, e nel citato articolo 4 del d.l. 14.09.11 n. 138, convertito nella legge 14.08.11 n. 148, ha declinato tali due macrocategorie rispettivamente attraverso gli istituti dell'affidamento *in house providing*, della gestione in economia e dell'azienda speciale e del partenariato pubblico/privato istituzionalizzato, esercitabile attraverso la costituzione di società a capitale misto pubblico/privato, e del partenariato pubblico/privato contrattuale, attuabile attraverso gli istituti del *project financing*, della concessione di costruzione e della concessione di gestione;
19. questo consesso è quindi chiamato, ai sensi del citato articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel a optare per uno dei sopraindicati modelli gestionali;
20. le prestazioni minime attraverso cui si ritiene il servizio debba avere luogo sono quelle descritte nella relazione illustrativa, allegato "A" alla presente deliberazione;
21. come da relazione di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione la corretta ed efficiente gestione del Centro sportivo necessita di una serie di interventi infrastrutturali minimi, descritti e quantificati, quanto a onere economico, nella relazione stessa;
22. alla luce della portata delle sopra richiamate prestazioni:
 - a) non si ritiene conveniente un modello gestionale risalente alla categoria dell'autoproduzione, non disponendo questo ente, neanche in via indiretta attraverso soggetti facenti capo ad esso (aziende speciali o società interamente pubbliche) di adeguato *know how* spendibile per l'esercizio del servizio;
 - b) tra le forme di partenariato pubblico/pubblico si ritiene più adeguato quello di carattere contrattuale, in quanto maggiormente in grado di trasferire sul titolare della gestione i rischi imprenditoriali della stessa;
 - c) tra le forme di partenariato pubblico/privato contrattuale si ritiene più congruo con le caratteristiche peculiari del servizio la concessione di gestione definita dall'articolo 3, comma 12 del d.lgs. 163/06 come un *"contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30"*;

23. le ragioni di detta scelta, rispetto a quella della concessione di costruzione o del *project financing*, si appalesano evidenti avuto riguardo al disposto dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 163/06 che, in tema di contratti misti di lavori e servizi (quale di fatto è, alla luce della descrizione delle prestazioni richieste al gestore e descritte negli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, quello in cui sfocerà il procedimento amministrativo avviato col presente atto) prevede che *"l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto"*;
24. la natura del servizio fa sì che i lavori descritti nell'allegato "B" alla presente deliberazione abbiano senz'altro carattere accessorio rispetto alle prestazioni in cui si dipana il servizio, descritte nell'allegato "A" alla presente deliberazione e che pertanto il modello gestionale più idoneo sia quello della concessione di gestione di cui al combinato disposto tra l'articolo 3, comma 12 e l'articolo 30 del d.lgs. 163/06, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148 in tema di affidamento di affidamento di servizi pubblici locali e negli articoli 113 e 117 del Tuel, in quanto ancora applicabili;
25. la suesposta ricostruzione in merito alla natura del servizio risulta peraltro compatibile con il disposto dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 163/06 ai sensi del quale *"l'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza"*, il quale trova applicazione al caso di specie attraverso quanto sancito dall'articolo 32 - comma 1 lettera f) - dello stesso decreto, il quale dispone che le norme in materia di qualificazione dei concorrenti e di affidamento di lavori, servizi e forniture contenute nel codice dei contratti pubblici si applicano ai *"lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice"*;
26. il modello della concessione di servizi si caratterizza per il trasferimento del rischio imprenditoriale sul concessionario al quale deve essere pertanto garantita una durata della gestione adeguata al capitale investito in ragione della remuneratività del servizio reso;
27. l'articolo 4, comma 11, lettera c) del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148 prevede che il bando di gara *"indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nel capitolato di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti"*;
28. dall'esame della consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali richiesti al concessionario e descritti nell'allegato "B" alla presente deliberazione, i quali potranno essere oggetto di miglioramento e/o implementazione in sede di gara per la scelta del contraente, è possibile ritenere che il periodo adeguato per permettere la remunerazione del capitale investito sia da fissarsi in anni 15, come risulta dalla relazione tecnica discussa nelle competenti Commissioni consiliari, agli atti del Servizio competente e, salvo modifiche - determinabili in forza di criteri da fissarsi nel bando di gara - derivanti dall'incremento del volume degli investimenti effettivamente posti in essere dal concessionario in applicazione dell'offerta tecnica da esso presentata;

29. in proposito l'articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, al comma 29 dispone che *"alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami"*;
30. sullo stesso tema, il comma 30 dello stesso articolo dispone che *"al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 (leggasi: comma 29 - n.d.r.) non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto"*, mentre il comma 31 aggiunge che *"l'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione"*;
31. l'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002 prevede che *"ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*;
32. tale disposizione era stata emanata, per sua espressa enunciazione, ai fini del rispetto del patto di stabilità, allora disciplinato dall'articolo 29 della stessa legge;
33. rispetto al momento dell'emanazione di tale disposizione, il quadro normativo è radicalmente cambiato sia riguardo alle regole del patto di stabilità che rispetto alla disciplina della contrattualistica pubblica, contenuta nel d.lgs. n. 163/06;
34. in forza di tali considerazioni le disposizioni dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289/2002 devono considerarsi non più vigenti, quanto meno riguardo all'affidamento di un servizio pubblico a rilevanza economica il cui svolgimento avviene mediante la gestione di un impianto sportivo comunale, quale è la fattispecie qui in esame, in quanto in contrasto con il quadro normativo comunitario e nazionale sopra esposto;
35. occorre giungere alle medesime conclusioni riguardo all'applicazione della legge regionale 14.12.06 n. 27, applicativa della legge statale n. 289/02, che all'articolo 2, comma 1, dispone che *"gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata"* e al comma 2 aggiunge che *"in caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari"*;
36. peraltro, in forza dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/06, ai sensi del quale *"le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione (...) alla qualificazione e selezione dei concorrenti alle procedure di affidamento, esclusi i profili di*

organizzazione amministrativa [e] ai criteri di aggiudicazione (...)", le disposizioni della soprarichiamata legge regionale n. 27/06, limitatamente alle parti in cui essa dispone in merito a modalità di affidamento di impianti sportivi afferenti servizi pubblici a rilevanza economica, difforni dal quadro normativo comunitario e statale sopra descritto, vanno disapplicate;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta:

- alla Commissione consiliare Affari generali, istituzionali e bilancio nella seduta del 17.11.2011;
- congiuntamente alle Commissioni consiliari Servizi alle persone, alle associazioni e alle imprese ed Affari generali, istituzionali e bilancio nelle sedute del 23.11.2011 e 01.12.2011;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Consigliere Nogara, in nome del Gruppo consiliare Luino Futura preannuncia che il proprio Gruppo consiliare non parteciperà al voto.

Il Capogruppo Liardo, in nome del Gruppo consiliare Luino 2010 preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo consiliare.

A questo punto e prima della votazione i Consiglieri Torri, Martinelli, Nogara e Baratta abbandonano l'aula e ciò porta il numero dei presenti a 16.

Quindi con voti 13 favorevoli e 3 contrari (Liardo, Sai e Giannuzzi)), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** gli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2. **DI DARE ATTO** che, per le ragioni esposte in premessa, la gestione del servizio pubblico consistente nell'attività di promozione, diffusione e pratica dello sport, limitatamente alla parte di esso esercitabile tramite il Centro sportivo comunale "Le Betulle" è sottratto alla liberalizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, ed affidato in diritto di esclusiva tramite l'istituto della concessione di servizi di cui al combinato disposto tra l'articolo 3, comma 12, e l'articolo 30 del d.lgs. n. 163/06, ai sensi dei commi 8 e seguenti del citato articolo 4.
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 163/06, il contratto di concessione ha natura mista, con prevalenza funzionale delle prestazioni afferenti alla gestione rispetto a quelle relative ai lavori.
4. **DI FISSARE** la durata del contratto di concessione in anni quindici decorrenti dalla data del 1° luglio 2012 o da data ulteriore nel caso di giustificato protrarsi delle procedure di scelta del contraente, salvo modifiche - determinabili in forza di criteri da fissarsi nel

bando di gara - derivanti dall'incremento del volume degli investimenti effettivamente posti in essere dal concessionario in applicazione dell'offerta tecnica da esso presentata.

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è efficace anche riguardo a quanto richiesto dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 13.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148.

Al termine della votazioni i Consiglieri Torri, Nogara, Martinelli e Baratta rientrano in aula e ciò porta il numero dei presenti a 20.

www.AlboPretorionline.it 28/12/11

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 55 DEL 22.12.2011

PROV. ...	
15 DIC. 2011	
PROT. N.° 21548	
Cat.	Class. Fasc.

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio Comunale
Rag. Alessandro Casali
Comune di Luino

e del Sindaco di Luino
Avv. Andrea Pellicini

E del Segretario Generale
Dott. Francesco Tramontana

Oggetto: adesione del consigliere comunale Vito Vaglio al gruppo consiliare UDC

Con la presente comunico di aver accettato la richiesta del consigliere comunale Vito Vaglio di aderire al gruppo consiliare UDC (Unione di Centro) pervenutami in data 15 dicembre 2011.
Cordiali saluti.

Alessandro Franzetti




Capogruppo consiliare UDC
Comune di Luino

Luino, 15/12/2011

www.AlboPretorionline.it 2817217

GRUPPO CONSILIARE



Luino, 22 dicembre 2011

OGGETTO: STRUTTURA ADIBITA A BAR PRESSO IL PARCO A LAGO

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare LUINO 2010 presentano la seguente interrogazione:

Egr. Sig. Sindaco,

presso il parco a lago è presente una struttura adibita a bar. Negli scorsi mesi dopo il tentativo di assegnare la stessa in affitto e in relazione al fatto che la gara era andata deserta la Giunta Comunale ha affidato la struttura alla Pro-Loco con deliberazione n. 131 del 14/7/2011, sino al termine della stagione estiva e comunque non oltre il 15/10/2011, con impegno a fornire agli utenti un servizio di piccolo ristoro e l'apertura dei bagni pubblici. La convenzione allegata alla deliberazione prevede all'art. 10 che entro il 31/12/2011 la Pro Loco Luino renderà al Comune i risultati della gestione dell'attività. In attesa di conoscere tali dati, con la presente interrogazione si chiede se è intenzione dell'Amministrazione Comunale predisporre un bando di gara per l'affidamento della struttura a privati per l'esercizio commerciale dell'attività di bar-ristoro, con eventuale gestione dei bagni pubblici. Tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti e tenuto conto altresì che l'eventuale vincitore del bando avrà bisogno poi del tempo necessario per arredare la struttura, si chiede se non è il caso di procedere con urgenza per poter permettere l'apertura prima dell'inizio della primavera per dare agli utenti del parco un servizio che riteniamo utile e necessario. Da ultimo si sottolinea come l'assegnazione del bar potrebbe portare alle casse comunali importanti risorse da destinare alla manutenzione dell'intera struttura del Parco a Lago.

Con ossequio,

VINCENZO LIARDO

FRANCO SAI


ERCOLE GIANNUZZI

ALLEGATO 3) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 55 DEL 22.12.2011

segretario
Vicesegretario
Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE
RIDEVUTO IL

17 DIC 2011 A ORE 51



Al Signor Sindaco del Comune di LUINO
Andrea Pellicini

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di LUINO
Alessandro Casali

I sottoscritti, Rosaria Torri,
capogruppo del Gruppo Consiliare del Comune di LUINO, "Luino Futura",
e Vincenzo Liardo, capogruppo del Gruppo Consiliare del Comune di Luino "Luino 2010"
facendo seguito alla richiesta verbale presentata al Signor Sindaco in data 15 Dicembre u.s.

Chiedono

l'annullamento del punto 1) all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno
22 Dicembre 2011, protocollo n. 21624 riguardante "modalità di gestione del Centro Sportivo
Comunale le Betulle", per i motivi già esposti verbalmente al signor Sindaco stesso.
Ringraziano ed ossequiano.
Luino, 17 Dicembre 2010

Rosaria Torri "Luino Futura"
e per Vincenzo Liardo "Luino2010"

[Handwritten signature]



COMUNE DI LUINO

ALLEGATO A)

ELENCO DEI SERVIZI BASE CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTI DAL GESTORE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "LE BETULLE".

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO

Orario di apertura minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22

sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 19.00

Facoltà di sospendere le attività nei giorni: 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre; 1° gennaio; 6 gennaio, domenica di Pasqua, lunedì dell'Angelo; 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno

AREA ACQUA

Nuoto libero

Scuola nuoto

Lezioni private

Corsi di fitness in acqua

Corsi di nuoto per i ragazzi delle scuole

AREA FITNESS

Pilates

Ginnastica posturale

Spinning

Pancafit

Tonificazione

GAG fitness

AREA TENNIS

Scuola tennis

Corsi di tennis

Lezioni private

Affitto dei campi a privati e associazioni sportive

AREA PALAZZETTO

Affitto della palestra polifunzionale ad associazioni sportive e (su richiesta) alle scuole

Utilizzo della palestra polifunzionale per corsi di fitness organizzati dal gestore

AREA BAR

Servizio bar

Paninoteca fast food

Ristorazione per gli utenti del campo estivo

CAMPO ESTIVO

Durante tutto il periodo estivo nei giorni dal lunedì al venerdì, dal giorno successivo alla chiusura delle scuole al giorno precedente alla riapertura, per i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

- a) Dovrà essere favorito l'utilizzo del Centro, attraverso tariffe agevolate, da parte dell'utenza disabile e over 65;
- b) dovrà essere accordata preferenza, nell'utilizzo degli spazi, alle associazioni sportive con sede a Luino e agli enti di protezione civile e che svolgono servizi di pubblica utilità per attività di addestramento, nonché applicate tariffe agevolate in fasce orarie concordate con le associazioni ed enti stessi;
- c) dovranno essere applicate tariffe agevolate ai corsi di nuoto e ad altre attività sportive praticate dai ragazzi delle scuole di Luino in orario scolastico.



COMUNE DI LUINO

ALLEGATO B)

LAVORI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME COGENTI NECESSARI A GARANTIRE I SERVIZI BASE DI CUI ALL'ALLEGATO A)

AREA ACQUA

A. LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE

- A.1. Lavori di risanamento della vasca grande, quali:
 - A.1.1. Rifacimento del rivestimento della vasca
 - A.1.2. Rifacimento delle prese di scarico della canalina di tracimamento
 - A.1.3. Realizzazione di scarichi supplementari per aumento della portata d'acqua
- A.2. Lavori di risanamento della vasca bambini, quali:
 - A.2.1. Sostituzione del telo in Pvc ed eliminazione dei rigonfiamenti
- A.3. Lavori di risanamento del pavimento piano vasche
 - A.3.1. Reimpermeabilizzazione delle canaline e rifacimento della pavimentazione
- A.4. Lavori di risanamento dell'impalcato e delle pareti del cunicolo di ispezione delle vasche
 - A.4.1. Passivazione dei ferri di armatura in vista
 - A.4.2. Effettuazione di un collaudo statico dell'impalcato
- A.5. Lavori di risanamento contro l'umidità di risalita sui muri interni
- A.6. Risanamento delle piastrelle della terrazza
 - A.6.1. Rifacimento completo del manto impermeabile
 - A.6.2. Ripavimentazione totale del terrazzo
- A.7. Risanamento dei muri e strutture esterne
- A.8. Eliminazione delle infiltrazioni tra i giunti di dilatazione strutturali
- A.9. Sostituzione dei generatori di calore con generatori a basso consumo energetico
- A.10. Sostituzione e/o integrazione delle centraline di disinfezione, di misura, analisi e comando per pH/cloro
- A.11. Sostituzione delle pompe dosatrici per il cloro/ipoclorito di sodio per regolazione pH
- A.12. Gruppo di aspirazione e valvole di dosaggio

B. LAVORI DI RISANAMENTO OPPORTUNI

- B.1. Canaline di raccolta acqua nei pavimenti degli spogliatoi
- B.2. Miscelazione dell'acqua calda nelle docce
- B.3. Sostituzione degli apparecchi illuminanti
- B.4. Rifacimento delle pitturazioni dei locali interni

- B.5. Sistemazione delle fessurazioni in corrispondenza dei giunti di dilatazione
- B.6. Pulizia e risanamento delle facciate
- C. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME COGENTI
 - C.1. Uscite di sicurezza senza maniglioni
 - C.2. Coibentazione ed adeguamento alle norme sul risparmio energetico
 - C.3. Sostituzione dei serramenti della sala vasca
 - C.4. Produzione di acqua calda sanitaria con impianto solare termico
 - C.5. Adeguamento dei parapetti delle tribune

AREA FITNESS

Non si prevedono particolari interventi.

AREA TENNIS

- A. LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPI SCOPERTI
 - A.1. Lavori di rifacimento delle recinzioni perimetrali
 - A.2. Rifacimento dell'impianto di illuminazione e della relativa rete di alimentazione
 - A.3. Rifacimento del manto dei campi da gioco

Non si prevedono interventi sui campi da tennis coperti recentemente oggetti di straordinaria manutenzione

AREA PALAZZETTO

- A. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME COGENTI
 - A.1. Lavori minimali per l'aggiornamento dei Certificati Prevenzione Incendi

Non si prevedono particolari interventi di manutenzione straordinaria

AREA BAR E RISTORO

- A. LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
 - A.1. Lavori di ammodernamento:
 - A.1.1. Realizzazione di area cucina a norma per servizio di ristorazione.

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno in ogni caso tenere in considerazione la conformità alle vigenti norme in merito:

- D.g.r. 17 maggio 2006 n. 8/2552 "Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza ai fini igienico - sanitari delle piscine natatorie",
- D.g.r. 5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i. "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica",
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- D.L. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Norme in materia di Prevenzione Incendi.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI E DEGLI INTROITI E PREVISIONE DURATA DELLA CONCESSIONE


Per i lavori sopracitati, si prevede indicativamente un impegno finanziario da parte del concessionario pari a complessivi € 1.000.000,00.= (IVA e spese tecniche comprese).

La durata della concessione, sulla base del sopraindicato importo e a seguito di un più dettagliato piano economico finanziario, presumibilmente potrà essere di anni 15 soggetta a eventuale aumento in sede di gara.

www.AlboPreTORionline.it 28/12/17

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(CASALI Alessandro)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data

28 DIC. 2011

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 28 DIC. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLODI

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Luino, li _____

www.AlboPretorionline.it